

L'impatto dell'approvazione del decreto che recepisce le norme europee

Stretta sui reati ambientali

Responsabilità amministrativa d'impresa estesa

DI GUIDO SETTEPASSI
E ANNA SAVINI

I reati ambientali entrano nella 231. Ma in modo blando. A dieci anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 231, la responsabilità amministrativa degli enti si estende anche ai reati ambientali. Era stato previsto sin dall'emanazione della normativa nel 2001 ma solo lo scorso 7 luglio, con l'approvazione dello schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2008/99/CE in tema di tutela penale dell'ambiente, il consiglio dei ministri ha concluso il complesso iter legislativo di adeguamento della normativa italiana alla legislazione comunitaria.

È giusto avvertire sin d'ora che la tanto attesa (o forse temuta) portata dirompente per le imprese di questo intervento è in larga parte rimasta inespressa. Dalla lettura dell'articolato della direttiva e dalla relazione illustrativa del consiglio dei ministri, ci si attendeva un'applicazione concreta ispirata a criteri di maggior rigore. È però vero che la tutela penalistica sostanziale dell'ambiente è in Italia, quasi del tutto affidata a ipotesi di reato di pericolo di natura contravvenzionale; l'impianto sanzionatorio definito dal codice penale e dal Testo Unico dell'Ambiente del 2006, a fronte di una molteplicità di illeciti, prevede una sola fattispecie delittuosa e una miriade di contravvenzioni, buona parte delle quali addirittura estinguibili a mezzo di oblazione. Insomma, non propriamente un vero arsenale punitivo deterrente.

L'estensione della responsabilità degli enti a tale tipologia di reati, non sembra aver più di tanto sovvertito l'impostazione

appena descritta. Pur partendo dalla considerazione che la stragrande maggioranza dei reati ambientali vengono commessi in ambito aziendale e nel preponderante interesse delle imprese, si è forse persa l'opportunità di ribilanciare l'eccessiva tenuità delle sanzioni a carico delle persone fisiche, prevedendo un trattamento sanzionatorio più rigoroso quantomeno nell'ambito del decreto 231. E invece: sanzioni pecuniarie fino a un massimo di 300 quote e sanzioni interdittive contemplate in un limitato numero di casi e per una durata non superiore a sei mesi.

A tutto concedere, si può forse supporre che la mitezza punitiva sia spiegabile con la peculiarità del sistema penale ambientale italiano fondato sulla contravvenzione, tipologia di illecito punibile tanto a titolo di dolo quanto di colpa. Il che, tradotto, significa corrispondere sanzioni proporzionate all'effettivo disvalore della presumibile maggioranza delle contestazioni per 231 che avrà origine in condotte di natura solamente colposa.

È pur vero che l'inserimento di questi reati nella 231 si inquadra in un disegno di responsabilizzazione delle imprese anche a fronte di violazioni non intenzionali, già sperimentato con l'inserimento dei reati in materia di sicurezza sul lavoro. Il che rappresenta un volano applicativo di non scarso rilievo, che potrà far da controaltare alla blanda incisività delle singole misure sanzionatorie.

È infine da sottolineare la mancata espressa previsione di rinvio a strumenti di certificazione ambientale, alla stessa stregua di quanto previsto dal Decreto legislativo 81/2008 per i reati legati all'ambito antinfortunistico. Qualunque opinione si possa avere rispetto al richiamo di tali certificazioni in ambito 231, non si può sottacere come queste abbiano in ogni caso il merito di contribuire a guidare l'interpretazione giudiziale, ancorandola a parametri non certo di valore assoluto ma senza dubbio più rigorosi e oggettivi, applicabili indistintamente alle

diverse realtà aziendali.

—© Riproduzione riservata—



Gli esperti: è finito il periodo di prova

Sempre più l'Organismo di vigilanza risulta essere un organo reale di governo e di indirizzo della società con una funzione strategica, quasi speculare a quella dei cda. È quello che è emerso nel corso del convegno sulla 231 organizzato nei giorni scorsi a Milano da Confimprese durante il quale sono intervenuti Furio Ghezzi e Stefano Toniolo, partner dello studio legale milanese Martinez & Novebaci. «La recente approvazione del decreto legislativo dello scorso 7 luglio che recepisce le direttive Ue 2008/99 e 2009/123 CE», ha spiegato Furio Ghezzi nel suo intervento, «ha determinato un ulteriore allargamento della portata del decreto 231 con l'aggiunta di un nuovo reato presupposto: l'art. 25 decies, infatti, va a sanzionare le imprese responsabili per una serie di reati ambientali». Il nuovo articolo 25 decies estende la responsabilità delle società ex dlgs 231/2001 per quel che riguarda quelle condotte che deteriorano o distruggono quelle

specie vegetali e quegli habitat protetti con la finalità di salvaguardare l'ambiente. «È chiaro che questa nuova estensione del dlgs 231/2001», prosegue Ghezzi, «rende sempre più opportuna l'adozione dei modelli organizzativi che siano il più possibile conformi ad evitare o a ridurre al massimo il rischio di condotte aziendali rilevanti ex dlgs 231/2001 e, in quest'ottica, il ruolo dell'Organismo di vigilanza assume una funzione strategica per valutare l'efficacia di questi modelli al fine di escludere un'eventuale responsabilità aziendale, e il suo ruolo risulta essere sempre più importante tanto più quest'organismo dimostra di essere effettivo, qualificato e indipendente». «A dieci anni dall'introduzione della norma», spiega Stefano Toniolo, partner di Martinez & Novebaci, «si può definitivamente dare atto del fatto che è finito il periodo

di prova. Occorre valutare che sempre più i giudici tendono a imputare anche le imprese qualora vi sia il reato presupposto, così come si può dire che l'ambito della 231/2001 abbia lasciato definitivamente il mero ambito amministrativo per coinvolgere sempre più tutte le attività d'impresa». La recente sentenza della Cassazione che limita le responsabilità delle holding «solo quando l'amministratore sia direttamente coinvolto nel fatto illecito «sta a significare», ha evidenziato in chiusura Furio Ghezzi, «che bisogna ridimensionare l' "effetto domino" della 231, effetto che si ha solo in presenza di modelli organizzativi non efficaci perché inadeguati, insufficienti e senza che vi sia un'effettiva conoscenza della struttura da parte dell'Organismo di vigilanza».

Filippo Grossi